

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA, CROCIFISSO E ATTIVITA' ALTERNATIVE

NORMATIVA. Accordo con la Santa sede del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato lateranense del 1929. D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202 Regolamento recante esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva con D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751. Regolamento sulla valutazione D.P.R. n. 122/2009. D.P.R. 175 del 20 agosto 2012 per l'abilitazione all'IRC. D. Lgs. 62/2017. Circolare annuale sulle iscrizioni. C.M. n. 51 del 18 dicembre 2014. La Nota MIUR 26482 del 7.03.2011 fornisce chiarimenti sulle modalità di attribuzione e pagamento delle ore alternative.

SUPPLENZE E ABILITAZIONE ALL'IRC. Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il sistema di qualificazione professionale stabilito dall'Intesa di cui al D.P.R. 175 del 20 agosto 2012 che prevede il possesso di titoli di studio ecclesiastici per poter accedere all'insegnamento della religione cattolica. I titoli validi per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali di ogni ordine e grado sono:

- a. Baccalaureato e licenza in teologia (con le sue varie specializzazioni);
- b. Attestato di compimento del Corso di Teologia in un seminario maggiore;
- c. Laurea magistrale in Scienze Religiose;
- d. Licenza in Scienze Bibliche o sacra Scrittura;
- e. Licenza in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Educazione e Religione";
- f. Laurea Magistrale in Scienze dell'Educazione con specializzazione in "Pedagogia e didattica della Religione" e in "Catechetica e Pastorale giovanile";
- g. Licenza in Missiologia.

Gli Istituti e le facoltà che rilasciano i titoli sono:

- Facoltà Teologica Pugliese
- Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna
- Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna
- Facoltà Teologica dell'Italia Centrale
- Istituto Superiore di Scienze Religiose "Santa Caterina da Siena"
- Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale
- Studio Interdiocesano di Teologia di Alessandria
- Istituto Superiore di Scienze Religiose di Albenga
- Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale (con due sezioni)
- Istituto Teologico della Basilicata.

L'annuale circolare ministeriale contenente le "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A., anno scolastico 2020/21" ha fornito indicazioni per le supplenze su posti di religione cattolica.

I docenti IRC non ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato DPR 175/12, purché inseriti nei previsti percorsi formativi, potranno essere convocati per le supplenze 2020/21, ove ve ne fosse il fabbisogno, e in subordine ai colleghi in possesso di qualifica. Qualora l'Ordinario diocesano non disponga di un numero sufficiente di docenti qualificati per soddisfare tutto il fabbisogno orario nel territorio di sua competenza, si potrà quindi ricorrere a personale docente non

ancora in possesso dei titoli di qualificazione previsti dal citato D.P.R. 175/12, purché inseriti nei previsti percorsi formativi. Tali docenti, ancorché impiegati su posti vacanti e disponibili, dovranno essere assunti con contratti dal 1° settembre sino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dai calendari regionali).

Ove poi il titolo di studio richiesto sia conseguito entro il 31 dicembre 2020 (una sorta di riserva), potrà darsi corso alla trasformazione del contratto in incarico annuale: dunque o al 30/06 o al 31/08. Ove al contrario il titolo sia conseguito oltre tale data, quest'ultimo potrà valere solo a far data dal 1° settembre 2021.

Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente, salvo revoca da parte dell'Ordinario diocesano.

ORGANICO DI DIRITTO DI RELIGIONE CATTOLICA, INSERIMENTO DATI SIDI DI SOLITO FINO A FINE APRILE. Di solito le scuole possono precedere ad inserire in SIDI il fabbisogno di organico di IRC sino al 30 aprile. Le ore di insegnamento settimanali di religione cattolica nelle classi/sezioni sono le seguenti:

scuola dell'infanzia – un'ora e 30 minuti;

scuola primaria – due ore;

scuola secondaria di primo e secondo grado – un'ora.

SCELTA DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC). La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell'iscrizione alla classe prima. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni (ad esempio il 31 gennaio 2020), esclusivamente su iniziativa degli interessati, utilizzando il modello di cui all'allegato B della CM per le iscrizioni.

SCELTA DI ATTIVITA' ALTERNATIVE. Per coloro che optano di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, la scelta specifica di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, utilizzando il modello C allegato. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'inizio dell'anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti dell'istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

ATTRIBUZIONE DELL'INSEGNAMENTO DA PARTE DEL DS. Le attività alternative da svolgere devono essere esplicitamente inserite nel PTOF. L'insegnamento è attribuito dal DS a:

personale interamente o parzialmente a disposizione (senza oneri aggiuntivi);

docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti (docente di ruolo o non di ruolo: ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);

personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo;

in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto per le supplenze annuali. Nelle ipotesi di cui ai punti 1) 2) e 3), il DS sceglie i docenti tra quelli che non sono già in servizio nella classe.

GESTIONE DEL CONTRATTO. Il contratto deve essere predisposto sul SIDI e poi va spedito alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato (RTS).

SCRUTINI, IRC E ATTIVITA' ALTERNATIVE. Il regolamento sulla valutazione DPR n. 122/2009 prevedeva che il docente incaricato delle attività alternative all'IRC non partecipasse alle operazioni di scrutinio ma dovesse fornire preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto dagli alunni. Il TAR Lazio, con la sentenza n. 33433/2010, ha annullato tale disposizione, prevedendo che il docente incaricato delle attività alternative partecipi al CdC e alle operazioni di scrutinio relative agli alunni che hanno svolto tali attività. Il D. Lgs. 62/2017 che modifica le disposizioni per la valutazione nel primo ciclo e per gli esami di stato primo e secondo ciclo recepisce la sentenza e dispone che anche i docenti delle attività alternative partecipino alla valutazione degli alunni che si avvalgono di tali attività. Hanno dunque diritto di voto tutti i docenti delle discipline impartite alla classe o al gruppo di alunni, compresi:

- il docente di IRC (per agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento);
- il docente di attività alternativa (per agli alunni che non si avvalgono e hanno richiesto attività alternative. TAR Lazio sent. n. 33433/2010 e d. lgs. 62/2017);

Per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae (non si esprime una valutazione, d. lgs. 16 aprile 1994, n.297, in particolare vedi art. 309). La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. Nello scrutinio finale, nel caso di deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. Pertanto viene sottratto dal numero dei voti validi. (DPR 202/1990, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con DPR 16 dicembre 1985, n. 751).

Ma il TAR Puglia sez. Lecce, con sentenza n. 6 del 5 gennaio 1994, facendo leva sull'ambiguità del termine "espresso", accoglieva un ricorso presentato dalla Curia di Lecce, sentenziando che il giudizio degli insegnanti di religione cattolica iscritto a verbale doveva "mantenere un carattere decisionale e costitutivo della maggioranza". E dunque valido per determinare la promozione o la bocciatura. L'anno successivo, rispondendo a un'interrogazione parlamentare dell'on. Nadia Masini, il Ministro Lombardi prendeva le distanze dalla citata sentenza del TAR Puglia, osservando che "una siffatta interpretazione non pare possa invero essere condivisa, ove si consideri che proprio il fatto che l'Autorità scolastica italiana e la CEI abbiano avvertito la necessità di aggiungere al precedente Accordo del 1985 la precisazione in questione sta evidentemente a significare la volontà delle parti di trattare in maniera differenziata i docenti di religione nella fase dello scrutinio finale.

“... La normativa in esame non può che essere, ad avviso di questa amministrazione, nel senso che quando il voto dei docenti in parola diviene determinante, esso deve trasformarsi in giudizio motivato che non rientra nel conteggio e che, di conseguenza, non ha riflesso sulla promovibilità dell’alunno alla classe successiva e sulla ammissione agli esami”.

Sulla stessa linea interpretativa del TAR Puglia, sez. Lecce, si è collocato il TAR Toscana (sentenza 1089 del 20 dicembre 1999; sentenza 5528 del 3 novembre 2005); in senso contrario invece si è espressa la prima sezione del TAR del Piemonte con sentenza 780 del 16 ottobre 1996.

In conclusione, secondo l’interpretazione prevalente, il voto di IRC, se determinante, diventa un giudizio motivato e non deve essere considerato ai fini dell’ammissione o non ammissione.

Esempi nel caso in cui il Cdc voti per l’ammissione o la non ammissione:

Risultato della votazione: 6 a 5.

Se il voto del docente di IRC sta nei sei, allora si scorpora, e il risultato diviene 5 a 5: in questo caso prevale la metà nella quale si trova il Presidente.

Risultato della votazione: 5 a 5.

Il voto del docente si scorpora e si ha un risultato 5 a 4 o 4 a 5: e vince ovviamente il 5.

	ATTRIBUISCE VALUTAZIONE DISCIPLINA	VOTA AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA	ATTRIBUISCE CREDITO SCOLASTICO	ATTRIBUISCE VOTO DI CONDOTTA
DOCENTE DI EDUCAZIONE FISICA	SI	SI Art. 14, c. 5, DPR 122/2009	SI	SI Art. 4, c. 2, DPR 122/2009
DOCENTE DI IRC	SI (GIUDIZIO SINTETICO)	SI PER TUTTI GLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL’IRC	SI PER TUTTI GLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL’IRC	SI PER TUTTI GLI ALUNNI CHE SI AVVALGONO DELL’IRC Art. 4, c. 2, DPR 122/2009
DOCENTE DI CONVERSAZIONE LS IN COMPRESENZA	E’ TITOLARE DI AUTONOMA PROPOSTA DI VOTO UNITAMENTE AL DOCENTE DELLA DISCIPLINA (VOTO UNICO)	SI	SI	SI Art. 4, c. 2, DPR 122/2009
DOCENTE DI SOSTEGNO (SE DUE DOCENTI PER LO STESSO ALUNNO CON UN SOLO VOTO)	NO	SI PER TUTTI GLI ALUNNI Art. 4, c. 1, DPR 122/2009	SI PER TUTTI GLI ALUNNI	SI PER TUTTI GLI ALUNNI Art. 4, c. 2, DPR 122/2009
DOCENTE ITP IN COMPRESENZA	SI NELLE DISCIPLINE IN CUI E’ PREVISTO VOTO PRATICO NELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA SE VOTO UNICO E NELLA VALUTAZIONE FINALE	SI	SI	SI

	E' TITOLARE DI AUTONOMA PROPOSTA DI VOTO UNITAMENTE AL DOCENTE DELLA DISCIPLINA			
ASSISTENTE ALLE ESERCITAZIONI DI LABORATORIO (PARTECIPA A TITOLO CONSULTIVO)	NO VIENE SENTITO DAL DOCENTE DELLA DISCIPLINA	NO	NO	NO

STUDIO ASSISTITO E VALUTAZIONE. L'attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente (studio assistito) quale opzione alternativa all'insegnamento della Religione Cattolica non è soggetta a valutazione. Non si prevede la presenza del docente incaricato agli scrutini (D. Lgs. 62/2017 e nota 1865/2017). L'attività alternativa è progettata e quindi valutata. Chi non si avvale di IRC può scegliere tra attività alternativa, valutata, o semplice studio assistito o ingresso posticipato/uscita anticipata dove l'orario lo permette. Solo l'attività alternativa strutturata da un altro docente viene valutata.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE. Nel documento di valutazione, tra gli insegnamenti obbligatori/opzionali sono state previste due ipotesi tra di loro alternative: scelta dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative. Non è previsto come elemento di valutazione lo studio assistito. Il documento di valutazione valuta l'insegnamento della religione cattolica o le attività didattiche alternative. Se l'alunno ha scelto studio individuale o uscita dalla scuola i due spazi predisposti restano in bianco.

PAGAMENTO DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (NOTA MEF 7 MARZO 2011 PROT. N. 26482). Con nota 7 marzo 2011 prot. n. 26482 il MEF chiarisce che poiché, a seguito della scelta effettuata dai genitori e dagli alunni, sulla base della normativa vigente, di avvalersi dell'insegnamento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, le stesse costituiscono un servizio strutturale obbligatorio, si ritiene che possano essere pagate a mezzo dei ruoli di spesa fissa. Al fine dell'attribuzione delle ore da liquidare possono identificarsi quattro tipologie di destinatari:

- personale a disposizione della scuola (senza oneri aggiuntivi);
- docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti, liquidate sui piani gestionali utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base;
- personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell'orario d'obbligo: le attività possono essere liquidate in aggiunta all'orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale;
- personale supplente appositamente assunto, non potendo ricorrere ad una delle ipotesi sopra specificate: per assicurarne il tempestivo pagamento nelle more delle necessarie implementazioni ai sistemi informativi del MIUR e del MEF, l'onere potrebbe, al momento, essere imputato al piano gestionale relativo alle spese per le supplenze a tempo determinato dei capitoli di spesa

distintamente previsti per la scuola dell'infanzia (cap. 2156), primaria (cap. 2154), secondaria di I grado (cap. 2155) e secondaria di II grado (cap. 2149).

ATTIVITÀ ALTERNATIVE RELIGIONE: ALTRE INDICAZIONI SU COME VENGONO NOMINATI I DOCENTI E SUL PAGAMENTO. L'USR per il Piemonte con la nota 11208 del 23 settembre fornisce indicazioni sulla nomina dei docenti per lo svolgimento delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica.

Per i docenti titolari di cattedra orario esterna non è possibile completare nella prima scuola con ore di attività alternative. In base alla nota 87 del 7 giugno 2012, possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità. I contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico (limite generale stabilito dalla nota del MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 32509 del 06/04/2016). Nel caso di superamento dell'orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale. Il pagamento delle ore alternative è limitato al personale docente non di ruolo, anche con contratto annuale, e docenti a tempo indeterminato, con esclusione degli Incaricati di Religione Cattolica. La nomina e la retribuzione decorrono dalla data di effettivo inizio delle attività e non dovranno avere effetto oltre il termine delle attività didattiche.

AGGIORNAMENTO 2021. Il 28 settembre del 2021 il Governo ha autorizzato l'avvio delle procedure per l'espletamento di due concorsi, uno per la scuola dell'infanzia e per la primaria, l'altro per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per titoli ed esami per l'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica da espletare su base regionale. I posti a concorso saranno 5116 nel triennio 2021/2024. Secondo quanto stabilito dal decreto 126 del 2019, il 50% di questi posti sarà riservato al personale docente di religione cattolica che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale d'istruzione, in possesso del riconoscimento d'idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano. A fine 2021 si deve ancora registrare l'assenza del bando nonostante a febbraio il Decreto milleproroghe abbia indicato la fine del 2021 come termine per l'avvio della procedura, che tuttavia ancora si attende. Il vero problema, rimane quello della stabilizzazione. Per l'IRC negli ultimi 15 anni non si sono svolti concorsi, facendo così salire a oltre 10mila il numero dei precari di religione.

CROCIFISSO IN CLASSE, SPETTA ALLE SCUOLE REGOLAMENTARE: LE SOLUZIONI PROPOSTE DALLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE. Una sentenza importante che risolve una questione delicata, quella del crocifisso in aula (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 09-09-2021, n. 24414). La questione riguarda la compatibilità tra l'ordine di esposizione del crocifisso, impartito dal DS di un istituto professionale statale sulla base di una delibera assunta a maggioranza dall'assemblea di classe degli studenti, e la libertà di insegnamento e di coscienza in materia religiosa, intesa quest'ultima anche come libertà negativa, da assicurare ad ogni docente. Si tratta di stabilire se la determinazione del DS, rivolta a tutti gli insegnanti della classe, si ponga in contrasto con il principio della libertà di insegnamento del docente dissenziente che desideri fare lezione senza essere costretto nella matrice religiosa impressa dal simbolo affisso alla parete, e collida con il divieto di discriminazione su base religiosa. La questione sorge in un caso nel

quale è stata applicata una sanzione disciplinare al docente di lettere per avere sistematicamente rimosso il crocifisso dalla parete dell'aula prima di iniziare le sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto al termine delle stesse.

L'esposizione del crocifisso nelle aule non è prevista da alcuna disposizione di rango legislativo, ma è, essa stessa, affidata a un quadro normativo fragile, sia per il grado non primario della fonte che detta esposizione contempla, sia, soprattutto, per l'epoca pre-costituzionale della emanazione della relativa disciplina, un'epoca segnata, tra l'altro, da un confessionalismo di Stato e da una struttura fortemente accentrata e autoritaria dello Stato stesso. L'esposizione del crocifisso, difatti, è prevista da regolamenti che includono il crocifisso tra gli arredi scolastici: si tratta del R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 118, e del R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, art. 119 (e della tabella C allo stesso allegata), rispettivamente per le scuole medie ed elementari. Il citato R.D. n. 965 del 1924, art. 118 – inserito nel capo XII relativo ai locali e all'arredamento scolastico – dispone che ogni istituto di istruzione media “ha la bandiera nazionale; ogni aula, l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re”; il R.D. n. 1297 del 1928, art. 119, a sua volta, stabilisce che gli arredi delle varie classi scolastiche sono elencati nella tabella C, allegata allo stesso regolamento, e tale elencazione include il crocifisso per ciascuna classe elementare. In ordine alla esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche il quadro normativo di riferimento è, dunque, debole per la mancanza di una previsione legislativa rivolta a disciplinare la fattispecie. L'esposizione del crocifisso non è stabilita da una legge. La norma regolamentare prevede l'esposizione del crocifisso per le scuole medie, ma può estendersi alle superiori.

Il Collegio delle Sezioni Unite ritiene, seguendo il pubblico ministero, che la norma regolamentare contenuta nel R.D. n. 965 del 1924, art. 118 – la quale, nell'ambito dell'arredamento scolastico, dispone che della immagine del crocifisso siano dotate le aule di tutte le scuole medie – si riferisca anche alle scuole superiori. L'esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L'obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il fascismo; ma nella democrazia costituzionale l'identificazione dello Stato con una religione non è più consentita. La Costituzione esclude che “la religione possa considerarsi strumentale rispetto alle finalità dello Stato e viceversa” (Corte Cost., sentenza n. 329 del 1997). L'ostensione obbligatoria nella scuola pubblica, ex parte principis, del crocifisso, quale che possa essere il significato che individualmente ciascun componente della comunità scolastica ne possa trarre, è quindi incompatibile con la indispensabile distinzione degli ordini dello Stato e delle confessioni. La presenza obbligatoria del simbolo religioso si traduce in una sorta di identificazione della statualità con uno specifico credo: si comunica e si realizza una identificazione tra Stato e contenuti di fede, così incidendosi su uno degli aspetti più intimi della coscienza.

Il crocifisso di Stato nelle scuole pubbliche entra in conflitto anche con un altro corollario della laicità: l'imparzialità e l'equidistanza che devono essere mantenute dalle pubbliche istituzioni nei confronti di tutte le religioni, indipendentemente da valutazioni di carattere numerico, non essendo più consentita una discriminazione basata sul maggiore o minore numero degli appartenenti all'una o all'altra di esse. Ed entra in conflitto con il pluralismo religioso come aspetto di un più ampio

pluralismo dei valori: lo spazio pubblico non può essere occupato da una sola fede religiosa, ancorchè maggioritaria.

La scuola pubblica deve favorire l'inclusione. La scuola pubblica italiana è un luogo istituzionale, ma è anche uno spazio pubblico condiviso in cui la presenza della simbologia religiosa, quando costituisce l'effetto di una scelta che proviene dal basso e non di una determinazione unilaterale del potere pubblico, non rappresenta la visione generale dello Stato-istituzione, ma descrive ricognitivamente le fedi, le culture e le tradizioni dello Stato-comunità: di quella comunità di persone che abita tale spazio. La scuola pubblica non ha e non può avere un proprio credo da proporre, non ha fedi da difendere, nè un agnosticismo da privilegiare. L'ambiente scolastico è sottratto al principio di autorità trascendente. Nella scuola italiana aperta a tutti la Costituzione costituisce la punteggiatura che unisce il piano della memoria con quello del futuro, l'identità personale e sociale con il pluralismo culturale, le istituzioni e le regole della democrazia con l'orizzontalità della solidarietà che si esprime nelle e attraverso le formazioni sociali. La scuola pubblica è un luogo aperto che favorisce l'inclusione e promuove l'incontro di diverse religioni e convinzioni filosofiche, e dove gli studenti possono acquisire conoscenze sui loro pensieri e sulle loro rispettive tradizioni.

Spetta alle scuole regolamentare l'esposizione del crocifisso. La presenza o meno nelle scuole del crocifisso rientra, dunque, nell'ambito dell'autonomia delle singole istituzioni. Si tratta di soluzione che appare al Collegio per un verso coerente con il ruolo dell'autonomia delle istituzioni in base alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, intervenuta con la legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001. Le soluzioni possibili. Non sono state valutate, in particolare, le molte possibilità in campo sulle modalità di affissione del crocifisso, tra le quali:

- a) l'affissione sulla parete della stessa aula, accanto al crocifisso, di un simbolo o di una frase capace di testimoniare l'appartenenza al patrimonio della nostra società anche della cultura laica;
- b) la diversa collocazione spaziale del crocifisso, non alle spalle del docente;
- c) l'uso non permanente della parete, con il momentaneo spostamento del crocifisso, in modi formalmente e sostanzialmente rispettosi del significato del simbolo per la coscienza morale degli studenti, durante l'orario di lezione dell'insegnante dissenziente.

I principi di diritto affermati dalla Cassazione. Risolvendo la questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione lavoro, le Sezioni Unite enunciano i seguenti principi di diritto:

- in base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l'affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocifisso.
- Il R.D. n. 965 del 1924 art. 118, che comprende il crocifisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocifisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un "ragionevole accomodamento" tra eventuali posizioni difformi. E' illegittima la circolare del

DS che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in una assemblea, di vedere esposto il crocifisso nella loro aula, non ricerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente.

- L'illegittimità della circolare determina l'invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente per avere egli, contravvenendo all'ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocifisso dalla parete dell'aula all'inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine.
- Tale circolare, peraltro, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perchè, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocifisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l'esercizio della funzione pubblica di insegnamento, nè ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente.